

Bruxelles, 23 luglio 2018
(OR. en)

11392/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0291 (NLE)**

**ACP 64
WTO 200
COASI 206
RELEX 672**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	23 luglio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 546 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 546 final.

All.: COM(2018) 546 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.7.2018
COM(2018) 546 final

2018/0291 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per l'approvazione, a nome dell'Unione europea (UE), dell'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale tra l'Unione europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE.

Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per accordi di partenariato economico (APE) con i paesi ACP.

Il 30 luglio 2009 l'UE ha firmato l'APE tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra. L'APE è stato applicato in via provvisoria da Papua Nuova Guinea e dalle Figi, rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014.

L'articolo 80 dell'APE prevede la possibilità che altre isole del Pacifico aderiscano all'accordo. Pertanto, il 5 febbraio 2018, Samoa ha presentato al Consiglio una richiesta di adesione all'APE congiuntamente ad un'offerta di accesso al mercato. La Commissione ha valutato l'offerta e l'ha ritenuta accettabile. Di conseguenza, il 23 aprile 2018 ha concluso i negoziati a nome dell'Unione.

La Commissione ha informato gli Stati membri dell'UE oralmente e per iscritto, tramite il Gruppo ACP del Consiglio, in merito al processo di adesione di Samoa. Anche il Parlamento europeo è stato informato tramite la sua commissione per il commercio internazionale (INTA). Il testo completo dell'offerta di accesso al mercato risultante dai negoziati con Samoa è stato trasmesso alle due istituzioni il 26 aprile 2018.

Le modifiche tecniche dell'accordo necessarie per tenere conto dell'adesione devono ancora essere concordate dalle parti dell'APE (l'UE, Papua Nuova Guinea e le Figi).

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta attua l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo di partenariato ACP-UE" o "accordo di Cotonou")¹.

L'adesione di Samoa all'APE tra l'UE, le Figi e Papua Nuova Guinea², che è un accordo asimmetrico e compatibile con le norme dell'OMC, rafforza il quadro giuridico delle relazioni commerciali dell'UE con i paesi partner e facilita gli scambi commerciali reciproci, integrando inoltre Samoa nel regime di norme e istituzioni congiunte istituito dall'APE.

Dal 2014 Samoa non rientra più nella categoria dei paesi meno sviluppati (PMS). Pertanto, in seguito a un periodo transitorio che avrà termine il 31 dicembre 2018, non beneficerà più delle preferenze a titolo dell'iniziativa EBA [*"Everything-But-Arms"* ("Tutto tranne le armi")] dell'UE. A partire da tale data, alle esportazioni di Samoa nell'UE si applicherà il regime standard del Sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) dell'UE, che tuttavia è meno generoso rispetto all'EBA. Al fine di mantenere il pieno accesso al mercato dell'UE in

¹ GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3. Accordo modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

² Decisione del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1).

esenzione da dazi doganali e da contingenti, al 1° gennaio 2019 Samoa dovrà avere aderito all'APE in vigore tra l'UE, le Figi e Papua Nuova Guinea. È pertanto previsto che l'UE e Samoa applichino l'accordo in via provvisoria, a condizione che si notificchino per iscritto l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, dell'accordo.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'accordo di partenariato economico contiene disposizioni in materia di sviluppo sostenibile (articolo 3), in cui le parti ribadiscono che l'obiettivo dello sviluppo sostenibile deve costituire parte integrante delle disposizioni di detto accordo, conformemente agli obiettivi e ai principi fondamentali di cui all'accordo di Cotonou, in particolare dell'impegno generale di riduzione e in prospettiva di eliminazione della povertà in forme coerenti con gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile. L'APE è un accordo commerciale orientato allo sviluppo, che offre a Samoa un accesso asimmetrico al mercato e gli consente di proteggere settori sensibili dalla liberalizzazione, prevedendo al contempo un numero cospicuo di salvaguardie e una clausola di protezione dell'industria nascente. Esso contiene inoltre disposizioni in materia di norme di origine che agevolano le esportazioni di Samoa nell'UE. Tali disposizioni contribuiscono all'obiettivo della coerenza delle politiche per lo sviluppo e sono conformi all'articolo 208, paragrafo 2, del TFUE.

Dal 5 dicembre 2017 Samoa è inserito nella lista UE di giurisdizioni non cooperative in materia fiscale. In base alle conclusioni del Consiglio adottate lo stesso giorno (ECOFIN 1088), si invitano le istituzioni dell'UE a tenere conto della lista UE di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali nell'ambito della politica estera, delle relazioni economiche e della cooperazione allo sviluppo con i pertinenti paesi terzi. A seguito di tale invito la Commissione, nel contesto della riunione del comitato APE, affronterà con le autorità di Samoa la questione relativa alla loro situazione per quanto riguarda la lista UE, in particolare al fine di promuovere riforme fiscali in linea con i criteri di inserimento nella lista UE. L'ambito di applicazione dell'accordo non comprende la buona governance in materia fiscale e la Commissione non intende in alcun caso introdurre tale elemento.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente decisione del Consiglio è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 3 del TFUE, la politica commerciale comune è definita quale competenza esclusiva dell'Unione.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è necessaria al fine di attuare gli impegni internazionali dell'Unione stabiliti nell'accordo di partenariato ACP-UE.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio delle decisioni relative agli accordi internazionali. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RETROSPETTIVE, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazione d'impatto**

Tra il 2003 e il 2007 è stata condotta una valutazione d'impatto per la sostenibilità degli accordi di partenariato economico UE-ACP. I termini di riferimento del progetto sono stati pubblicati nel 2002 dalla Commissione europea nell'ambito di una gara d'appalto, che ha avuto in esito l'aggiudicazione di un contratto quadro quinquennale a PwC France nell'agosto 2002. Un progetto di relazione finale della valutazione d'impatto per la sostenibilità è stato presentato ai portatori di interessi europei durante l'incontro nell'ambito del dialogo con la società civile dell'UE, organizzato dalla Commissione europea il 23 marzo 2007 a Bruxelles, Belgio.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

L'approvazione dell'adesione di Samoa all'APE non è soggetta a procedure REFIT, non comporta costi per le PMI dell'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali nell'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Dal 2014 Samoa non rientra più nella categoria dei paesi meno sviluppati; come tale continuerà a beneficiare dell'iniziativa "Tutto tranne le armi", che offre alle esportazioni di tale paese un accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi doganali e da contingenti per un periodo transitorio che avrà termine il 31 dicembre 2018. Non si avrà alcuna incidenza sul bilancio, dal momento che l'adesione all'accordo manterrà le medesime condizioni per l'accesso di Samoa al mercato dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Benefici dell'adesione per gli operatori economici**

L'APE stabilisce le condizioni che consentono agli operatori economici dell'UE di sfruttare pienamente le opportunità offerte alle rispettive economie. Nel corso dell'attuazione dell'APE gli esportatori dell'UE di prodotti industriali destinati a Samoa saranno ampiamente esonerati dal pagamento di dazi doganali. L'accordo è conforme ai criteri stabiliti all'articolo XXIV del GATT 1994 (eliminazione dei dazi e delle altre regolamentazioni restrittive del commercio per la quasi totalità degli scambi tra le parti), vale a dire: riguarda l'80 % delle esportazioni dell'UE in 15 anni. Samoa trarrà vantaggio dal mantenimento dell'accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi doganali e da contingenti.

L'APE stabilisce inoltre una serie di disposizioni in vari settori, tra cui lo sviluppo sostenibile, gli ostacoli tecnici agli scambi e le misure sanitarie e fitosanitarie. Le parti dell'APE partecipano inoltre al comitato per il commercio istituito in forza dell'accordo. La possibilità per l'UE di avvalersi del meccanismo bilaterale di risoluzione delle controversie previsto nell'ambito dell'accordo contribuisce all'obiettivo di assicurare un contesto trasparente, non discriminatorio e prevedibile per gli operatori dell'UE nei paesi del Pacifico.

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Samoa parteciperà al comitato per il commercio istituito in conformità dell'articolo 68 dell'APE, che si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo, tra cui il monitoraggio e il riesame di tale attuazione, fornendo coordinamento e consultazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi e questioni sanitarie e fitosanitarie, individuando e riesaminando settori e prodotti prioritari e i relativi ambiti di cooperazione prioritari e formulando raccomandazioni per eventuali modifiche dell'accordo. Il comitato per il commercio è composto dai rappresentanti delle parti.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Gli articoli 1 e 2 della proposta contengono disposizioni sull'approvazione, a nome dell'Unione, dell'adesione di Samoa all'APE e sulla notifica volta ad esprimere il consenso dell'Unione europea ad applicare l'accordo in via provvisoria conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del medesimo.

L'articolo 3 specifica che l'approvazione dell'adesione non deve essere intesa come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

L'articolo 4 stabilisce la data di entrata in vigore della decisione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per accordi di partenariato economico con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico³.
- (2) Il 30 luglio 2009 l'Unione europea (all'epoca la Comunità europea) ha firmato l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra⁴ ("l'accordo di partenariato interinale"), che stabilisce un quadro per un accordo di partenariato economico. L'accordo di partenariato interinale è stato applicato in via provvisoria da Papua Nuova Guinea e dalle Figi rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014.
- (3) L'articolo 80 dell'accordo stabilisce le disposizioni riguardanti l'adesione di altri Stati insulari del Pacifico.
- (4) Il 5 febbraio 2018 Samoa ha presentato al Consiglio una richiesta di adesione congiuntamente ad un'offerta di accesso al mercato.
- (5) La Commissione ha valutato l'offerta di Samoa e l'ha ritenuta accettabile. Di conseguenza, il 23 aprile 2018 ha concluso i negoziati con Samoa.
- (6) L'articolo 76, paragrafo 3, dell'accordo consente all'Unione e a Samoa di applicare l'accordo in via provvisoria notificandosi per iscritto l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
- (7) È opportuno approvare l'adesione di Samoa a nome dell'Unione europea,

³ Direttive del Consiglio relative ai negoziati degli accordi di partenariato economico con i paesi e le regioni ACP [9930/02 (DG E II) HH/sg].

⁴ Decisione 2009/729/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale tra l'Unione europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra ("l'accordo di partenariato interinale") è approvata a nome dell'Unione europea, fatto salvo il deposito da parte di Samoa dell'atto di adesione a norma dell'articolo 80 di tale accordo.
2. I testi dell'offerta di accesso al mercato di Samoa sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

1. Al fine di applicare in via provvisoria l'accordo di partenariato interinale tra l'Unione europea e Samoa, il Presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 76, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato interinale a nome dell'Unione europea.
2. L'Unione e Samoa applicano in via provvisoria l'accordo di partenariato interinale trascorsi dieci giorni dalla data in cui si sono notificate per iscritto l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine, a norma del paragrafo 1.

Articolo 3

L'approvazione dell'adesione non è intesa come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea o degli Stati membri.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente